



Decreto Dirigenziale n. 249 del 12/07/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

D. L.VO NR. 219 DEL 24.04.06, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ART. 100, COMMA 1 BIS - AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO DI MEDICINALI PER USO UMANO ALLA "FARMACIA SCEPI S.N.C. DEI DOTTORI LOMBARDI STEFANO, MARIA, ANTONIO, ANNA E CRESCIBENE ROSA", CON SEDE LEGALE IN CASTELLAMMARE DI STABIA ALLA VIA TAVERNOLA NR. 132 E SEDE OPERATIVA IN CASTELLAMMARE DI STABIA ALLA VIA TAVERNOLA NR. 181 - RETTIFICA D.D. NR. 16 DEL 17.03.2014 -

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

Visto il D.L.vo 219/06, con il quale è stata data attuazione alle direttive CE 2001/83 e 2003/94, relative alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano;

Visto il D.M. 6.7.1999 di approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali per uso umano;

Visti che gli artt. 104 e 105 del D.L.vo. 219/06 e s.m.i. prevedono precisi obblighi del titolare dell'autorizzazione;

Considerato che l'art. 100 – comma 1 del D.L.vo 219/06 e s.m.i., subordina la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano al possesso di un'autorizzazione regionale;

Vista la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

Visto il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.6, comma 1, del citato Regolamento;

Vista la D.G.R. n. 191/2012 con la quale, in attuazione di quanto previsto dal citato Reg. n. 12/2011, sono state individuate, in 350, il numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire;

Vista la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla DGRC n. 528/2012 di approvazione, ai sensi del Reg. n. 12/2011, delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;

Vista la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del "Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania";

Vista la D.G.R.C. n. 488 del 13.11.2013;

Visto il Decreto di Delega n. 2 del 22.02.2016 del Capo Dipartimento della Salute e Risorse Naturali;

Premesso che la fattispecie non rientra tra le ipotesi soggette agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Premesso - che la ditta "Farmacia Scepi Snc dei dottori Lombardi Stefano, Maria, Antonio, Anna e Crescibene Rosa", con D.D. nr. 16 del 17.03.2016 è stata autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano in qualità di *Grossista* ai sensi del D.L.vo 219/06 e s.m.i., attività svolta presso la sede operativa ubicata in Castellammare di Stabia alla Via Tavernola nr. 181;

Accertato che per mero errore materiale, nella stesura del decreto citato in premessa, in riferimento alla denominazione della ragione sociale della ditta è stata riportata la dicitura "Farmacia Scepi Snc" anziché "Farmacia Scepi Snc dei dottori Lombardi Stefano, Maria, Antonio, Anna e Crescibene Rosa";

Accertato altresì che per mero errore materiale in riferimento al Legale Rappresentante Lombardi Antonio è stato erroneamente riportata la data di nascita, 19 Novembre 1965, anziché 19 Gennaio 1975;

Considerato che trattasi di mero errore materiale e che in genere l'errore materiale non esige altro che la correzione del provvedimento amministrativo, allorché l'errore materiale stesso non abbia prodotto effetto sull'esercizio del potere e perciò sul contenuto del provvedimento stesso, così come da indirizzo del C.d.S. sez. VI, 5.9.1996, nr. 1181;

Considerato che può farsi ricorso all'istituto della regolarizzazione, che consiste nella eliminazione delle imperfezioni o errori materiali;

Ritenuto di dover a tanto provvedere;

Vista la normativa vigente in materia.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte, di:

Provvedere alla rettifica dell'errore materiale riportato nella trascrizione della denominazione della ragione sociale della ditta e della data di nascita del Legale rappresentante, che fermo restando tutto quanto dichiarato e descritto, deve essere letto "Farmacia Scepi Snc dei dottori Lombardi Stefano, Maria, Antonio, Anna e Crescibene Rosa" e "19 Novembre 1975";

Stabilire che il presente Atto rettifica ed integra il Decreto Dirigenziale nr. 16 del 17.03.2014 –

La presente autorizzazione è rilasciata alle condizioni previste dal D.L.vo 219/06 e s.m.i. e dal D.M. 06.07.1999 e da ogni disposizione legislativa vigente e sarà revocata o sospesa qualora vengano successivamente accertate condizioni non rispondenti.

Il presente atto sarà comunicato al Ministero della Salute, alla ASL di competenza territoriale e al BURC per la pubblicazione.

Avv. Antonio Postiglione